



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CALANDRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 2023

Disposizioni per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni
e incentivi per le famiglie residenti e le imprese

ONOREVOLI SENATORI. – Per piccoli comuni, così come individuati dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158, articolo 1, comma 2, si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché quelli istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. In Italia sono 5.534 i comuni che rientrano in questa tipologia, su un totale di 7.901 comuni (censimento 2021), rappresentando il 70,04 per cento del numero totale dei comuni italiani.

Molti piccoli comuni sono interessati da criticità, derivanti spesso anche dalla loro ubicazione sul territorio, che influiscono sulle loro amministrazioni, determinando, in alcuni casi, problemi che possono portare, nel tempo, alla loro scomparsa attraverso una progressiva emigrazione dell'intera popolazione verso altri luoghi. Tra le criticità:

marginalità geografica e disagio insediativo: sono ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e lontananza dai grandi centri urbani; carattere di ruralità. I comuni spesso si trovano in contesti di entroterra, montani o isolani che rendono più difficile organizzare una rete di infrastrutture, collegamenti e servizi, compresi quelli sociali, educativi, culturali, scolastici e commerciali;

area a pericolosità idraulica o soggetta a dissesto idrogeologico, a valanghe, e a frane;

capacità amministrativa da rafforzare;

elevato indice di vecchiaia e decrescita demografica: la presenza di una popolazione anziana pari agli abitanti di giovane età è un primo avviso di spopolamento dell'ente;

spesa per interventi e servizi sociali sulla popolazione di riferimento minore della spesa media italiana;

difficoltà di comunicazione: comuni non coperti da infrastrutture di rete per l'accesso a *internet*;

numero di occupati basso rispetto alla popolazione residente;

redditi più bassi rispetto al valore nazionale.

Nascita e scomparsa di città accompagnano la storia dell'uomo, non è un fenomeno dell'età moderna: guerre, carestie, deviazioni di vie e rotte commerciali hanno determinato la fine di importanti città. I commerci e i processi industriali hanno influito non solamente sull'aspetto delle città ma anche determinandone la loro ascesa di importanza. Inoltre l'esistenza delle persone non inizia e non si chiude più nel luogo di origine, soprattutto se reputato troppo piccolo, non bello, isolato, « morto » in termini di attività lavorative e per il tempo libero. Se poi un comune con queste caratteristiche ha relativamente vicino un comune più grande che offre ciò che esso non ha, lo spopolamento è quasi inevitabile. In altri casi il piccolo comune viene inglobato ad uno contiguo dalla progressiva urbanizzazione o per fusione.

Ciò significa che non tutti i piccoli comuni possono essere « salvati »: le persone si muovono per esigenze scolastiche e universitarie, di lavoro, di matrimonio, di qualità della vita e per i costi del vivere quotidiano (spese di affitto o di acquisto dell'abitazione). Talvolta scuole e asili si trovano in un comune vicino e le famiglie per gestire gli impegni di accompagnare i figli e di

recarsi al lavoro decidono di trasferirsi proprio nel comune che offre le strutture scolastiche e il lavoro: ciò permette di risparmiare tempo e semplifica la vita di ogni giorno.

Aree del Paese risultano infatti oggi, oggettivamente, meno interessanti che nel passato a risiedervi per molte famiglie, specialmente, come accentato, se con figli, un motivo importante del progressivo spopolamento che ha caratterizzato i comuni periferici fin dal secondo dopoguerra. Infatti, casi particolarmente significativi di calo del numero della popolazione residente hanno riguardato, e riguardano, quei territori comunali che offrono una minore disponibilità di servizi educativi, in particolare quelli rivolti all'infanzia.

Garantire sostegno economico, sgravi fiscali e altre iniziative di natura economica non sempre è sufficiente ad invertire una destinazione, talvolta già visibilmente tracciata, verso l'abbandono di un territorio, anche se prospero nel passato. Una situazione che può emotivamente dispiacere ma che con estrema difficoltà può essere fermata, forse rallentata, ma ad un prezzo economico di risorse pubbliche alto rispetto alle risultanze.

Persino borghi bellissimi o isole bellissime possono essere soggetti nel tempo a fenomeni di calo della popolazione residente: luoghi che si popolano e spopolano in base alla stagione turistica con attività commerciali e ricettive non aperte tutto l'anno ma solamente in un determinato periodo. Persone, famiglie, che magari vivono in un altro comune quando la stagione turistica si interrompe. In questi casi però l'attività turistica permette a questi comuni di non scomparire ma solamente di svuotarsi nel periodo di chiusura delle attività ricettive. Ricchi in termini finanziari, anche se vicini ad altri comuni, piccoli o grandi, lottano per rimanere per conto loro, ed evitano, se possono, di essere trascinati in una fusione o di essere inglobati: ciò permette loro di di-

sporre pienamente delle risorse economiche che generano. Vi sono infatti piccoli comuni che sebbene presenti in aree marginali del Paese prosperano grazie ad un'offerta turistica importante: taluni godono di una posizione naturale attrattiva, altri hanno saputo creare situazioni favorevoli allo sviluppo del turismo, anche internazionale, utilizzando al meglio, come per i piccoli borghi medioevali, le caratteristiche loro proprie, il loro patrimonio enogastronomico ad esempio.

I piccoli comuni non sono quindi tutti in una situazione di criticità e se lo sono non presentano tutti le medesime situazioni di criticità che li portano ad avere risorse economiche limitate che incidono sull'offerta e la qualità dei loro servizi e che non aiutano l'insediamento di attività commerciali e di nuove famiglie.

Qualcuno ritiene, e noi tra questi, che molti piccoli paesi presenti in aree interne, montane o su isole minori della Penisola potrebbero avere un loro futuro sociale ed economico importante anche grazie alla digitalizzazione e allo *smart working*, cioè grazie a forme di economia agile e innovativa. Sempre più persone ricercano la qualità di vita e di vivere dove si sta bene: lavorare sì ma non a discapito della qualità di vita. Il 2020, l'anno del COVID-19 e delle chiusure, ha determinato forti cambiamenti in molte singole persone che diventano, presi nel loro insieme, cambiamenti sociali, non tutti previsti o aspettati: molte persone ed aziende preferiscono lavorare utilizzando il sistema del lavoro a distanza e lasciando un numero minore di persone in ufficio, quelle che svolgono mansioni per le quali è necessaria la presenza fisica.

Le necessità non rinunciabili dai piccoli comuni sono quindi molteplici, ad esempio, la digitalizzazione e la dotazione infrastrutturale tecnologica. La totale digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali permetterebbe anche a molti piccoli comuni di accrescere il loro potenziale di attrazione.

La digitalizzazione potrebbe per molti di essi diventare fonte di attrazione di investimenti e di aziende, soprattutto aziende verdi, aziende che offrono servizi, aziende con prodotti innovativi e *start-up*.

Un'amministrazione comunale tecnologicamente moderna ed efficiente in termini di uffici e di servizi per cittadini e imprese sicuramente indurrebbe ad insediarsi nel piccolo comune o a non trasferirsi in altro luogo. E se a queste caratteristiche vengono aggiunti incentivi di natura fiscale la capacità di attrarre accresce.

Crediamo anche che le amministrazioni comunali dei piccoli comuni debbano essere in grado di valutare al meglio le proprie potenzialità, usufruire dei bandi che offrono risorse finanziarie messe a disposizione non solamente a livello nazionale ma anche a livello europeo. I comuni che hanno potenzialità sotto-esprese o non esprese devono essere propositivi, progettuali e reinventarsi se opportuno.

Il presente disegno di legge ha proprio questa finalità: offrire incentivi a famiglie e imprese per contrastare l'esodo verso altri comuni o regioni, verificando ogni due anni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali mi-

sure sono state introdotte a livello legislativo e se queste hanno ottenuto i risultati sperati e annualmente in sede di Documento di economia e finanza (DEF) quanto è stato stanziato per i piccoli comuni.

Ci indirizziamo in particolare a quei comuni che possono avere un loro futuro offrendo una base di partenza attrattiva alle famiglie e alle imprese, in special modo per quelle piccole e medie che offrono prodotti legati alle tecnologie, anche dei servizi, imprese anche di nicchia per le quali il luogo fisico non è così importante come per altre che considerano fondamentale poter contare su un sistema logistico su strada, ferro o acqua per spostare le proprie merci. Naturalmente, il sistema logistico è importante: è importante avere strade efficienti e comode, un trasporto pubblico locale o infra-comunale e regionale solido.

E se il comune è in grado di dimostrare che è destinato non a spopolarsi ma a tenere costante o ad aumentare la propria popolazione residente il sistema logistico verrà da sé e con esso altri servizi non presenti per le persone. E se il piccolo comune diventa solido finanziariamente è anche possibile progressivamente che il sostegno statale venga meno in quanto non più necessario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Beneficiari degli interventi e finalità)

1. La presente legge è finalizzata a favorire il sostenibile sviluppo economico e sociale dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, in cui si è verificata una decrescita significativa della popolazione residente nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge e per i quali gli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 158 del 2017 non si sono dimostrati efficaci nel mitigarla.

Art. 2.

(Divario digitale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'obiettivo di rafforzare quanto previsto per i piccoli comuni dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, i sindaci dei piccoli comuni provvedono a rilevare nel territorio da loro amministrato, anche avvalendosi di professionalità esterne alle loro amministrazioni, le eventuali criticità nei settori della trasmissione di dati, della telefonia mobile e dei processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione e le comunicano all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) che predispone un documento di sintesi funzionale a definire e ad attuare, nel triennio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli interventi specifici e indifferibili nel territorio nazionale a favore dei piccoli comuni per lo svi-

luppo della rete a banda larga e ultralarga e i programmi di *e-government*.

2. Al fine di garantire servizi e prestazioni efficienti e continuativi nel tempo a cittadini e imprese accelerando e completando entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, la diffusione della banda larga e la fruibilità delle nuove tecnologie della comunicazione elettronica in tutto il territorio nazionale allo scopo di superare il divario digitale esistente nelle diverse aree del Paese e favorire la libera diffusione della conoscenza, nonché l'accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere, e per favorire l'attrazione di investimenti economici e il lavoro nei comuni di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli strumenti di pianificazione e coordinamento nazionale della interconnettività tra gli operatori del settore della trasmissione di dati e della telefonia mobile. Il decreto di cui al primo periodo tiene conto delle comunicazioni pervenute ad AgID e del documento di sintesi di cui al comma 1.

Art. 3.

(Stato patrimoniale semplificato per gli enti locali fino a 5.000 abitanti e deroga di accantonamento al fondo crediti commerciali)

1. Per favorire l'agile e sostenibile svolgimento delle funzioni in capo agli enti locali, e tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 232 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni di cui all'articolo 1 della presente legge che decidono di non tenere la contabilità economico-patrimoniale sono esonerati dall'obbligo di redazione dello stato patrimoniale.

2. Per le annualità 2023, 2024, 2025 e 2026, i comuni di cui all'articolo 1 sono esonerati dell'obbligo di accantonamento al Fondo crediti commerciali.

Art. 4.

(Ripiano del disavanzo di amministrazione dovuto ai costi dell'energia)

1. In considerazione dei maggiori oneri di spesa dovuti per utenze di energia elettrica e gas, in deroga all'articolo 188 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali di cui all'articolo 1 che hanno riscontrato in fase di rendicontazione un disavanzo di amministrazione possono ripianare la parte dello stesso dovuta ai costi sostenuti per l'approvvigionamento energetico in un massimo di cinque annualità.

Art. 5.

(Modifiche alla legge n. 158 del 2017 recanti misure per favorire l'apertura di attività commerciali e in materia di acquisto di abitazione, detrazioni per le famiglie e istruzione)

1. Alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Per favorire l'apertura di attività commerciali nei piccoli comuni nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta pari al 55 per cento delle spese sostenute per investimenti o per l'instaurazione di rapporti di lavoro, fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario e nel limite di spesa

di euro 13 milioni per ciascuno anno del quadriennio 2024-2027.

2-ter. Per fruire del contributo di cui al comma 2-bis le imprese inoltrano, in via telematica, all'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro tre mesi dalla predetta data »;

b) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Il contribuente che acquista per la prima volta la piena proprietà o la nuda proprietà, l'abitazione, l'uso e l'usufrutto di un'unità immobiliare in un piccolo comune, nel quale può essere anche non residente, beneficia delle disposizioni in materia di prima casa. L'agevolazione di cui al primo periodo si applica nei comuni nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni dalla data di acquisto dell'immobile. In via sperimentale, l'agevolazione di cui al presente comma si applica nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno anno del quadriennio 2024-2027 »;

c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. – (Detrazioni per i figli a carico) – 1. Per favorire l'insediamento di nuovi residenti, in possesso di cittadinanza italiana, nei piccoli comuni nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, dall'imposta lorda si detraggono, per carichi di famiglia, 3.000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, sino al

ventiseiesimo anno di età. La detrazione è aumentata a 1.200 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione di cui al primo periodo è aumentata di 400 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel limite di spesa di euro 4 milioni per ciascuno anno del quadriennio 2024-2027 »;

d) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predispone il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane con contenuta popolazione scolastica, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività amministrative e didattiche, nonché all'utilizzazione dell'*e-learning* qualora sia conveniente in termini di risparmi di spesa connessi all'assegnazione di insegnanti e di minor disagio per gli studenti in termini di trasporto per raggiungere l'istituto scolastico più vicino. L'*e-learning*, che può essere condiviso tra più comuni, deve prevedere una struttura adibita ad attività scolastica in ciascun comune interessato e l'utilizzo di strumenti tecnologici e visivi che permettano un'interazione tra studente e insegnante ».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate per un parere non vincolante, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle di-

sposizioni di cui al presente articolo, pari a euro 108 milioni per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 6.

*(Incentivi per le persone che hanno
raggiunto l'età pensionabile)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, la pensione erogata alla persona che trasferisce la propria residenza in uno dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, è soggetta a una detassazione del 60 per cento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) verifica mediante controlli posti in essere dal comune interessato che la persona vi risieda effettivamente, pena la decadenza dal beneficio fiscale e la restituzione all'INPS delle somme percepite in regime di detassazione a decorrere dalla data in cui è stata riscontrata la mancanza del requisito.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, ciascuna regione redige una lista di propri comuni, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni. La lista, da aggiornare annualmente, è pubblica ed è consultabile nel sito *internet* della regione.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate per un parere non vincolante, sono definite le modalità di attuazione del presente

articolo e il limite massimo di spesa annuale ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 7.

(Modifica al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di reti commerciali)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole: « inferiore a 3.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « inferiore a 5.000 abitanti ».

2. Le regioni sono tenute ad attuare quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 1 del presente articolo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 3 della legge n. 158 del 2017, relative al Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni e al Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni)

1. All'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« *4-bis.* Il Piano di cui al comma 2 definisce, altresì, le modalità per garantire ai piccoli comuni, in caso di scadenza o messa in gara di concessioni, una riserva di acquisizione delle stesse.

4-ter. Al fine di garantire a tutti i piccoli comuni la possibilità di presentazione dei

progetti di cui al comma 4, il Piano di cui al comma 2 definisce altresì:

a) le modalità per la destinazione di una quota del Fondo di cui al comma 1 per la predisposizione dei progetti medesimi;

b) le modalità per favorire l'acquisizione da parte dei piccoli comuni di quote di proprietà di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ».

Art. 9.

(Assunzioni a tempo determinato nei piccoli comuni in calo demografico)

1. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti », le parole: « 30 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 60 milioni di euro annui » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Della dotazione del fondo, 10 milioni di euro annui sono destinati ai piccoli comuni che insistono su aree del territorio nazionale che determinano criticità al loro sviluppo economico o il cui indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente è in sensibile diminuzione nei cinque anni precedenti l'anno in corso al momento dell'assegnazione delle risorse di compartecipazione agli oneri di spesa per le assunzioni »;

b) al comma 6, le parole: « 30 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 60 milioni di euro annui ».

2. All'articolo 35-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: « convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, » sono inserite le seguenti: « e ai sensi dell'articolo 31-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ».

Art. 10.

*(Spese per il personale delle unioni
di comuni)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente:

« 557-*quinquies*. Le unioni di comuni nate da comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e i comuni che ne fanno parte possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione ».

Art. 11.

(Gestione delle discariche dismesse)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466 è inserito il seguente:

« 466-*bis*. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi precedenti, e finalizzate a sostenere oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani e per gli interventi di gestione suc-

cessivi alla chiusura delle discariche stesse, cosiddetta “gestione *post mortem*”, dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ».

Art. 12.

(Deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe)

1. In via sperimentale per il triennio 2024-2026 la deroga di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre, 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 29, si applica anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Art. 13.

(Interventi di monitoraggio delle regioni a favore dei piccoli comuni)

1. Al fine di garantire nella predisposizione di disposizioni legislative statali, regionali e delle province autonome la coerenza ed efficacia della normazione e un raccordo tra lo Stato e le regioni negli interventi aventi ad oggetto i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, e in particolare i comuni soggetti ad un processo di spopolamento o ad una flessione significativa della popolazione residente, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con cadenza biennale, entro il 30 maggio, ciascuna regione invia alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione riguardante le finalità e le risorse regionali assegnate nei due anni precedenti ai comuni di cui all'articolo 1, i soggetti che beneficiano di tali contributi, i risultati ottenuti o, nel caso di interventi pluriennali, i risultati che i soggetti beneficiari si prefiggono di raggiungere e le criticità evidenziate dai piccoli comuni presenti nel territorio regionale, rag-

gruppate per categorie e con i nomi dei medesimi. La relazione è trasmessa al Ministro dell'economia e delle finanze e alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 14.

(Relazione annuale di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge per il contrasto allo spopolamento della popolazione nei piccoli comuni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è allegata la Relazione annuale del Ministro dell'economia e delle finanze sulle risorse economiche statali finalizzate a realizzare programmi, progetti, opere e interventi sociali ed economici per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e, tra queste, quelle riservate al contrasto allo spopolamento della popolazione residente nel comune il cui indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente è in progressiva sensibile diminuzione.

Art. 15.

(Disposizioni finali)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

